## REGOLAMENTO (CE) N. 1336/2002 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 2002

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritto d'importazione presentate nel mese di luglio 2002 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1126/2002 della Commissione, del 27 giugno 2002, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1° luglio 2002 — 30 giugno 2003) (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1126/2002 ha fissato il numero di capi di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali per il periodo dal 1º luglio 2002 al 30 giugno 2003. I quantitativi richiesti superano i quantitativi disponibili in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento. Stando così le cose, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti a

norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1126/2002.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di diritto di importazione presentata negli Stati membri salvo l'Italia e la Grecia a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1126/2002 è soddisfatta entro il limite del 4,8818 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2002.

Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'agricoltura

(i) GU L 169 del 28.6.2002, pag. 10.